

COMUNE DI CHIARAVALLE

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 5.5.2001
esaminata dal Comitato Regionale di Controllo il 10.5.2001, prot. 1505

Modificato con deliberazione consiliare **n. 4 del 25.1.2002**

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

IDENTITA' DEL COMUNE

1. Chiaravalle, Comune della Repubblica Italiana, ha avuto origine all'inizio del sec. VII per opera del monachesimo benedettino, a cui si riconosce di aver avviato quel processo d'integrazione spirituale, politica e sociale che sta alla base dell'unità europea.
2. I monaci cistercensi, succeduti ai benedettini nel sec. XII, hanno completato la costruzione dell'abbazia e dato il nome a Chiaravalle. La bonifica della selva di Castagnola da loro intrapresa ha reso coltivabili le terre circostanti, particolarmente adatte alla coltura del tabacco, la cui introduzione ha incrementato la locale attività agricola e commerciale, da cui ha tratto impulso il successivo sviluppo dell'odierna comunità chiaravallese.
3. L'intraprendenza e la laboriosità dei cittadini chiaravallese, caratterizzate dall'apporto originale di tante lavoratrici, hanno favorito la trasformazione di quella tradizione secolare permettendo, con la fondazione della Regia Manifattura Tabacchi, il passaggio da una preminente condizione rurale ad una realtà di tipo industriale che ha prodotto un diffuso sviluppo economico anche a favore dei Comuni limitrofi.
4. Alle esigenze dell'impiego paterno connesso all'attività economica della Manifattura Tabacchi, si deve la nascita a Chiaravalle della sua più illustre concittadina, Maria Montessori, che ha mantenuto un rapporto continuo con l'ambiente d'origine e strettissimi sono i legami di Chiaravalle con le istituzioni

montessoriane.

5. Chiaravalle riconosce e valorizza gli esiti e la memoria della sua storia e della sua civiltà e li assume come valori da salvaguardare.

ARTICOLO 2

AUTONOMIA DEL COMUNE

1. Il Comune di Chiaravalle è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione nata dalla Resistenza antifascista, ai cui valori ispira la propria azione amministrativa nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana.

2. E' ente democratico che attua la propria azione nel rispetto dei principi europeistici, della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.

3. Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi generali e ne incentiva lo sviluppo civile, sociale ed economico con i principi di cui al presente Statuto.

4. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza l'autogoverno della comunità, ispirandosi quanto alle competenze al principio di sussidiarietà.

5. Il Comune persegue le finalità e i principi della Carta Europea dell'autonomia locale, adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa, realizzando forme di collaborazione, scambi e gemellaggi con enti territoriali di altri Paesi nei modi stabiliti da apposito regolamento.

ARTICOLO 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Chiaravalle si estende per 17,39 kmq nella bassa valle del fiume Esino in provincia di Ancona; confina con i Comuni di Falconara Marittima, di Montemarciano, di Monte San Vito, di Jesi, di Camerata Picena.

2. Il territorio comunale, oltre al capoluogo Chiaravalle, comprende la frazione di Grancetta.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Chiaravalle non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive, né la produzione di organismi geneticamente modificati a fini alimentari.

ARTICOLO 4

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di Chiaravalle.

2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto 4 febbraio 1933 del Capo del Governo.

3. Lo stemma ed il gonfalone raffigurano quanto segue: "D'azzurro, alla riviera posta in fascia, in una valle, con castagno sorgente nel cantone destro della campagna illuminata dal sole posto nel cantone sinistro del campo, il tutto al naturale con uno scudo bordato di rosso a sei bande d'azzurro e d'oro cuciti in capo; ornamenti esteriori da Comune".

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. E' fatto divieto a terzi di riprodurre e fare uso dello stemma e del gonfalone.

ARTICOLO 5

PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ

1. Il Comune di Chiaravalle ispira la propria azione alla realizzazione dei principi e delle finalità sotto specificate:

- a) promozione delle iniziative atte a consentire l'effettivo sviluppo della persona e le pari opportunità;
- b) solidarietà sociale volta alla difesa e promozione della persona in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di politiche sociali;

- c) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- d) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura ed educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
- e) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- f) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione atte a garantire il superamento di squilibri economici e sociali;
- g) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- h) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- i) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- l) promozione della integrazione delle politiche economiche, sociali, ambientali secondo i criteri dello sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 6

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

1. Il Comune di Chiaravalle riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, in conformità ai principi costituzionali e alle norme istituzionali che riconoscono i diritti innati delle persone e che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovendo la cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, Patto Internazionale sui diritti civili e politici, Patti Internazionali sui diritti economico-sociali e culturali, Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia).

2. A tal fine l'Amministrazione Comunale assume e promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune di Chiaravalle una terra di pace.

3. Il Comune assume iniziative proprie e a favore di quelle istituzioni culturali e

scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale che operano per il raggiungimento di tali obiettivi.

4. Promuove e valorizza le esperienze di solidarietà e volontariato, di economia etica che si fondano su una concezione solidale ed equa del mercato, della finanza e dei rapporti sociali.

ARTICOLO 7

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune riconosce nelle manifestazioni culturali (letterarie, artistiche, architettoniche, musicali, teatrali, ecc.) un momento insostituibile della formazione della persona, nonché un irrinunciabile espressione della sua dimensione più propriamente umana, volta alla ricerca del Bello, del senso della vita, della maturazione civile, della armonia con la natura.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi e associazioni. Assume iniziative atte a garantire gli stessi diritti ai disabili.

3. Secondo il principio di solidarietà, incentiva ed anche dà luogo ad iniziative volte ad arricchire il patrimonio culturale della cittadinanza e nello stesso tempo sostiene l'attività culturale liberamente espressa dai cittadini, particolarmente se proposta da associazioni o gruppi spontanei.

ARTICOLO 8

PARI OPPORTUNITA'

1. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, il Comune rispetta e tutela la diversità di genere, anche attraverso l'istituzione di apposita Commissione Pari Opportunità; si impegna a rimuovere gli ostacoli politici, sociali e culturali che ancora impediscono una reale parità tra uomo e donna, nel lavoro, nella famiglia e nella società con particolare riferimento alla legge sulle azioni positive e al Piano Regolatore sugli orari della città.

ARTICOLO 9

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

1. Il Comune favorisce la partecipazione e la trasparenza nei riguardi del cittadino e assicura inoltre agli enti, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.

2. Sostiene inoltre la costituzione e il potenziamento di libere forme associative e promuove la discussione e il confronto sui problemi inerenti alla realizzazione dei propri fini istituzionali, dei programmi e della gestione.

3. Attua forme di consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità dei propri atti e l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

ARTICOLO 10

LE POLITICHE SOCIALI

1. Nell'ambito dei propri compiti e delle proprie funzioni, il Comune progetta e coordina efficienti politiche sociali al fine di garantire i diritti universali alla salute, all'istruzione, al lavoro, con riferimento in particolare ad anziani, malati, minori, inabili ed invalidi ed altri soggetti a rischio emarginazione. Favorisce ed organizza, inoltre, iniziative in favore dell'assistenza e del trattamento educativo dei bambini disabili o svantaggiati.

2. Si attiva inoltre a rimuovere, nell'ambito della propria comunità gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano, nei fatti, una reale integrazione e partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi ed attività ludiche, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con le associazioni internazionali che promuovono la cooperazione fra i popoli.

3. Il modo di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ARTICOLO 12

CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1. E' istituita la figura del Consigliere straniero extracomunitario aggiunto riconoscendo ai cittadini extracomunitari maggiorenni residenti il diritto di eleggere il

proprio rappresentante chiamato a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale con diritto di convocazione alle sedute consiliari, di informazione sugli oggetti all'ordine del giorno con solo diritto di parola alle sedute consiliari.

2. Il Consigliere extracomunitario aggiunto partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni speciali con le modalità di cui al comma 1, senza concorrere a determinare il numero legale delle sedute.

3. L'elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto avviene di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. La durata in carica è la stessa del Consigliere comunale.

4. Il Consigliere extracomunitario aggiunto gode degli stessi diritti del Consigliere comunale per quanto attiene all'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Ha analogamente diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione e di emendamento che esercita nelle forme previste dal regolamento del Consiglio Comunale. Lo stesso ha inoltre diritto di ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti e funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti, istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, tutte le informazioni e la documentazione relative agli argomenti trattati dal Consiglio Comunale.

5. E' demandata ad apposito regolamento la determinazione delle modalità di elezione del Consigliere extracomunitario aggiunto nonché della sua decadenza.

ARTICOLO 13

PROMOZIONE DEI VALORI DEMOCRATICI

1. Il Comune di Chiaravalle fa propri i valori storici della Resistenza.

2. Promuove e partecipa alle celebrazioni delle ricorrenze della liberazione del proprio territorio e dell'Italia:

25 aprile - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELL'ITALIA

2 giugno - ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20 luglio - ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTÀ DI CHIARAVALLE

4 Novembre - ANNIVERSARIO DELL'UNITÀ NAZIONALE

27 gennaio - GIORNO DELLA MEMORIA

3. Il Comune di Chiaravalle commemora inoltre, a perenne ricordo di tutte le guerre, la data del 17 gennaio, anniversario del tragico bombardamento aereo di Chiaravalle.

ARTICOLO 14

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI SITI STORICI LOCALI E DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. Il Comune, nell'ambito della valorizzazione della memoria storica e delle proprie radici, adotta una politica di tutela e valorizzazione dei siti architettonico-culturali presenti nel proprio territorio, fra cui, in particolare, quelli legati alla storia del monachesimo cistercense come l'Abbazia di S. Maria in Castagnola e tutto il complesso abbaziale, in quanto nucleo fondante della stessa comunità locale.

2. Riconosce inoltre il ruolo fondamentale svolto dalla locale Manifattura Tabacchi per la storia e la vita di Chiaravalle ed il contributo dato allo sviluppo economico e sociale della propria comunità dalla manodopera femminile ivi impiegata.

Tale identificazione presuppone impegno:

- a rendere fattiva la costituzione di un Museo del Tabacco;
- a promuovere studi e pubblicazioni sulle Sigaraie;
- a sostenere iniziative che salvaguardino l'attività dell'opificio, pur in presenza di trasformazioni nella produzione.

3. Ritiene necessario salvaguardare l'integrità architettonico-monumentale di Piazza Garibaldi, ripristinandone l'utilizzo di nucleo originario di incontro, comune e condiviso della comunità chiaravallese, anche attraverso l'acquisizione al proprio del patrimonio immobiliare di proprietà di altri Enti.

4. Promuove anche d'intesa con l'Ordine dei Monaci cistercensi, iniziative mirate alla conoscenza della loro tradizione storico-spirituale per l'arricchimento del patrimonio culturale della città.

5. Il Comune sostiene la promozione di iniziative volte a far conoscere la vita e le opere dello scrittore e poeta chiaravallese Massimo Ferretti.

ARTICOLO 15

PROMOZIONE DEL PENSIERO E DELL'OPERA DI MARIA MONTESSORI

1. Il Comune di Chiaravalle promuove e valorizza il pensiero e l'opera di Maria Montessori, illustre concittadina, la cui opera rimane riferimento per le teorie e le politiche sociali ed educative, rivolte alla difesa dei diritti del bambino e dell'uomo.

2. Tale impegno si esplica:

- nel sostegno e potenziamento del Centro Studi Montessoriano di Chiaravalle;
- nel sostegno e nella valorizzazione di strutture didattiche montessoriane ai vari

livelli educativi locali, con una particolare attenzione all'Asilo Nido e alla Scuola Materna comunale;

- nel sostegno di iniziative utili al confronto interculturale di quanti perseguono il radicamento di valori primari quali la libertà, la tolleranza, la pace, il rispetto della persona nel segno fortemente umanitario, e quindi universale, del pensiero montessoriano;
- nella pubblicazione di ricerche e studi che trattino le sinergie esistenti tra il pensiero montessoriano e le discipline medico-scientifiche riferite alla crescita psicofisica del bambino.

ARTICOLO 16

POLITICHE AMBIENTALI

1. Il Comune di Chiaravalle promuove una politica di rispetto e tutela dell'ambiente, considerato come spazio nel quale si evolve la vita, nelle sue molteplici forme animali, vegetali e di ecosistemi. Considera la biodiversità un patrimonio dell'intera società, di tutte le generazioni, in particolare di quelle future. Contrasta ciò che danneggia o che può danneggiare gli ecosistemi, fonte di vita per tutti gli esseri viventi, con particolare riferimento a quelle tecnologie ad alto impatto ambientale.
2. Il Comune promuove la salvaguardia della integrità ecologica del fiume Esino.
3. Sarà compito dell'Amministrazione promuovere uno stile di vita più sostenibile ecologicamente, socialmente, economicamente, secondo il principio dello "sviluppo sostenibile".

ARTICOLO 17

FUNZIONI E POTERI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercitate secondo i principi della Costituzione, delle leggi e dello Statuto, e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Marche.
2. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, il Comune, per la realizzazione dei propri fini istituzionali ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla

legge statale o regionale.

4. L'organizzazione del Comune ha la finalità di realizzare l'efficienza e l'efficacia degli uffici e dei servizi tramite responsabilizzazione degli organi ed il rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Si attiene inoltre, nella propria azione amministrativa, al rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, efficienza, efficacia ed economicità.

5. L'azione amministrativa è improntata al criterio di imparzialità e pubblicità.

6. Il Comune di Chiaravalle concorre in modo autonomo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei Piani e nei Programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

ARTICOLO 18

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

1. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, attivando gli idonei strumenti, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in un quadro di programmazione sanitaria regionale al fine di garantire standard qualitativi soddisfacenti alle richieste dell'utenza. Il Comune, in questo contesto, ritiene fondamentale la presenza dell'ospedale "Maria Montessori" e ne salvaguarda il mantenimento funzionale.

ARTICOLO 19

FUNZIONI DEL COMUNE SUI DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi per la sicurezza sociale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di sicurezza sociale con speciale riferimento ad anziani, malati, minori, inabili, invalidi ed altri soggetti a rischio di emarginazione.

ARTICOLO 20

FUNZIONI DEL COMUNE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'EDUCAZIONE

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative al diritto allo studio e alla promozione dell'educazione mediante strutture e servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche a gestione pubblica o privata.

2. Si fa inoltre carico di sostenere un sistema scolastico integrato, nel quale coordinare la presenza delle varie istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
3. Il Comune sostiene e organizza corsi di aggiornamento e di formazione degli insegnanti, richiesti o concordati dagli organismi scolastici.
4. Nell'ambito dei programmi statali o regionali, il Comune istituisce corsi di formazione professionale propri richiesti da organizzazioni, associazioni o gruppi presenti nel territorio.

ARTICOLO 21

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Svolge altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidategli dalla legge.
2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

ARTICOLO 22

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, nonché degli ambienti naturali, con particolare riferimento a quello fluviale.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziali pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dalla propria programmazione in materia.
4. Attua un sistema coordinato di traffico - privilegiando in particolare modo il trasporto pubblico e collettivo nonché garantendo lo sviluppo di spazi destinati al movimento pedonale e ciclabile - e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, nel rispetto e nella difesa della salute dei cittadini.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

ARTICOLO 23

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, garantendone una adeguata diffusione sul territorio, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e anche promuove lo sviluppo dell'agricoltura, operando per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e di quelle biologiche, nonché dell'artigianato artistico e tradizionale della zona, e delle attività produttive in genere, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Promuove le attività turistiche.
4. Sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

ARTICOLO 24

LA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività.
2. Realizza tale politica mediante partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ARTICOLO 25

ORGANI DI GOVERNO

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

ARTICOLO 26

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri.
2. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero, lo stato giuridico, le dimissioni, la surrogazione e la supplenza dei Consiglieri sono regolati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli Consiglieri. L'approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 determina lo scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 27

PRIMA SEDUTA E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione per la convalida degli eletti ivi compreso il Sindaco, e per l'elezione del Presidente dell'assemblea, di cui al successivo quarto comma. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente per la comunicazione dei componenti della Giunta.
2. Fin tanto che non viene eletto il Presidente, la Presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano, individuato nel Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico n. 267/2000.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la Presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
4. Il Consiglio Comunale, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente, con l'esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il Presidente è eletto nella stessa seduta a

maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età, in caso di parità.

5. Subito dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio elegge il Vice Presidente con le stesse modalità di cui al comma precedente. Egli sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei.

ARTICOLO 28

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune, rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Statuto e il Regolamento del Consiglio.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo in difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario delle attività consiliari, sentita la conferenza dei capigruppo.

6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco e con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni, le aziende speciali e gli organismi e consorzi ai quali il Comune partecipa e le associazioni.

7. Le funzioni del Presidente sono:

- a) la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle riunioni del Consiglio;
- b) la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
- c) la proclamazione della volontà consiliare;
- d) la firma degli atti del Consiglio, unitamente al Segretario Generale;
- e) i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, ivi compresa la facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza;
- f) l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
- g) la presidenza della Conferenza dei Capigruppo e dell'eventuale Ufficio di

Presidenza.

8. Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio di supporto all'attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni.

9. Il Presidente può essere revocato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, presentata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dai componenti il Consiglio in numero non inferiore a due quinti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

10. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano.

11. Il Consigliere nominato Presidente rappresenta il Consiglio.

ARTICOLO 29

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

4. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo articolo del presente Statuto.

5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.

ARTICOLO 30

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
- b) il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute;
- c) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- d) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo;
- e) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di Presidenza avente il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

4. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità di impiego.

5. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale. Per quanto riguarda le Commissioni di controllo e garanzia, la relativa presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

9. Di ogni seduta del Consiglio è redatto verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 31

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno ogni due mesi, convocato dal Presidente del Consiglio che, a tal fine, predispone l'ordine del giorno, autonomamente per le funzioni proprie dei singoli Consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi, ricettivamente per i punti presentati dal Sindaco, dalla Giunta e dagli altri soggetti previsti dallo Statuto e dagli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

ARTICOLO 32

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune. In tale veste assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

2. Svolge le funzioni specificamente demandategli dall'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 33

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto, ne redige il verbale che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza.

2. Può delegare la redazione del verbale a persona di fiducia da scegliere fra i dipendenti del Comune.

3. In questo caso deve comunque soprintendere alla redazione del verbale stesso.

4. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario

unicamente però quando questo è personalmente e direttamente interessato al provvedimento e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

ARTICOLO 34

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa, messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale, viene approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
4. Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta e il programma amministrativo devono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, da effettuarsi almeno una volta all'anno, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 35

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sette.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottanti.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. La comunicazione di nomina motiva la scelta effettuata e indica il Vicesindaco.
5. I requisiti per la nomina ad Assessore sono verificati dalla Giunta nella sua prima

seduta.

6. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

7. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate collegialmente e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio.

8. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spettano le determinazioni degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di metà dei componenti.

9. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue riunioni non sono pubbliche, salvo deliberazione della Giunta stessa.

ARTICOLO 36

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Appartiene alla Giunta il compito di collaborare con il Sindaco per la realizzazione degli indirizzi generali di governo. Al diritto-dovere attribuito alla Giunta di concorrere alla attuazione degli indirizzi generati dal Consiglio corrispondono correlativamente il dovere del Consiglio di esercitare in forma proceduralmente collaborativa la funzione deliberativa nella quale si concretizza la potestà di indirizzo e controllo attribuitagli.

2. La Giunta compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi o dallo Statuto.

3. In applicazione dell'art. 107 comma 2, e dell'art. 6 comma 2 del Testo Unico è ricompresa espressamente dal presente Statuto, tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Giunta, l'adozione dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

- a) il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi;
- b) la programmazione triennale del fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico 267/2000 e l'eventuale autorizzazione al Sindaco al conferimento a contratto di incarichi dirigenziali, direttivi o di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e dell'art. 67 del presente Statuto;
- c) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche, di programmi esecutivi, nell'ambito delle linee e degli indirizzi previsti nei programmi approvati dal Consiglio;
- d) l'autorizzazione al Sindaco alla promozione e resistenza ad azioni giudiziarie,

- quale rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio;
- e) la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) gli atti generali o specifici di indirizzo in ordine alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone.

4. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 37

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione comunale. Sovrintende all'andamento generale dell'ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo o assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio. Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, anche in giudizio.

2. Il Sindaco provvede a:

- a) convocare e presiedere la Giunta Comunale e a fissarne l'ordine del giorno;
- b) esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al Segretario Comunale ed ai responsabili dei servizi, nonché al Direttore Generale, se nominato, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi;
- d) rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, per ciascun Consorzio, scelto nell'ambito del Consiglio Comunale, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Nelle stesse forme può revocare la delega nominando contestualmente il nuovo delegato;
- e) promuovere la conclusione di accordi di programma e svolgere gli altri compiti connessi di cui all'art. 34 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

- f) revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
- g) vietare, differire e limitare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90;
- h) indire le conferenze dei servizi di cui all'art. 73 del presente Statuto, quando non abbia disposto la delega ad altro Assessore.

3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale, ove esistente, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. In caso di nomine e designazioni superiori ad un rappresentante, viene garantita la presenza di un componente della minoranza. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge e in particolare dall'art. 54 del Testo Unico n. 267/2000.

6. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

8. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

10. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

11. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale e contestualmente al protocollo del Comune, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Presidente del Consiglio che convoca immediatamente, entro i venti giorni, il Consiglio Comunale per la discussione in merito alle dimissioni del Sindaco. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

12. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta Comunale.

ARTICOLO 38

IL VICE SINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli Assessori sono stati comunicati al Consiglio.

2. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione dandone comunicazione al Consiglio.

3. Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.

ARTICOLO 39

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre

trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 40

RESPONSABILITA'

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

ARTICOLO 41

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere conforme a quanto prescritto specificamente dall'art. 78, commi 1, 2, 3 e 4 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma 2 dell'art. 78 del Testo Unico comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale e al Vicesegretario.

4. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ARTICOLO 42

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e il loro potenziamento.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività e i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede e operanti nel territorio comunale le strutture e il personale addetto occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: elettività delle cariche, volontarietà o libertà dell'adesione e del recesso dei membri, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri.
4. Il Comune può prevedere agevolazioni di natura fiscale e tariffaria nei confronti delle associazioni e l'eventuale copertura assicurativa per iniziative concordate.

ARTICOLO 43

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce e promuove associazioni di volontariato, che operino secondo le modalità previste nell'art. 42 per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale, civile e sociale.
2. Ai fini del coinvolgimento delle associazioni di volontariato nell'attività dell'ente, il Comune istituisce la Consulta del volontariato.

ARTICOLO 44

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, ivi compresi i

cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti alla attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni e alla formazione ed attuazione dei propri programmi.

2. A tal fine promuove:

- assemblee di cittadini, articolate su base di quartiere e con cadenza almeno annuale, sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- lo svolgimento di riunioni e di assemblee promosse autonomamente mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta strutture e spazi idonei;
- la costituzione di un organismo di partecipazione con finalità generale alle attività del Consiglio e della Giunta;
- la costituzione di consulte per settori di interessi omogenei.

3. Il Comune promuove l'Assemblea dei cittadini della frazione Grancetta, tutte le volte che deve affrontare problemi che li riguardano. In ogni caso si terranno almeno due assemblee: la prima 30 giorni antecedenti l'approvazione del bilancio di previsione; la seconda nel mese successivo all'approvazione del conto consuntivo.

4. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del predetto organismo e delle predette consulte, nel rispetto dei principi di autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

5. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.

ARTICOLO 45

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale possono, sentita la conferenza dei capigruppo in considerazione della loro rilevanza, inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio

Comunale sono altresì tenuti ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia stata data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

ARTICOLO 46

REFERENDUM

1. Il potere di promuovere referendum appartiene:
 - a) al Consiglio Comunale
 - b) al corpo elettorale

2. Nel caso sub a) il Consiglio Comunale prima di procedere all'approvazione dei provvedimenti di sua competenza può deliberare di indire referendum con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso sub b) il Consiglio Comunale ha l'obbligo di indire referendum quando ne facciano richiesta almeno 1.500 elettori; ne ha invece facoltà nel caso che la richiesta di referendum provenga da un numero di elettori non inferiore a 500. Il referendum di iniziativa del corpo elettorale è promosso da un Comitato composto da un numero di elettori non inferiore a 10. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale ha facoltà di indire il referendum deve pronunciarsi espressamente.

4. Il referendum promosso dal corpo elettorale, dopo la verifica della sua ammissibilità, ai sensi del successivo comma 6, è indetto dal Consiglio Comunale con atto deliberativo.

5. Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in maniera chiara, semplice, sintetica ed univoca.

6. Spetta all'ufficio comunale del referendum costituito come disciplinato nell'apposito regolamento stabilire l'ammissibilità tecnico-giuridica del referendum proposto dal Consiglio Comunale o richiesto dagli elettori.

7. Il referendum non è ammesso sui seguenti oggetti:
 - a) tributi locali e tariffe dei servizi comunali;
 - b) attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
 - d) personale del Comune e delle aziende speciali ed organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - e) statuto comunale;
 - f) regolamento interno del Consiglio Comunale;
 - g) bilanci, conti consuntivi e contabilità del Comune;
 - h) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - i) materie che non siano di esclusiva competenza locale;

- j) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
- k) materie sulle quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari a carico del bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti con terzi;
- l) pareri richiesti da disposizioni di legge.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione i quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 7.

9. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 40 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

13. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con esse.

ARTICOLO 47

DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ARTICOLO 48

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. L'informazione è diritto inalienabile di tutti i cittadini, la trasparenza è un dovere della Pubblica Amministrazione. L'Amministrazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per tutti gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere il carattere di generalità. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. E' dovere prioritario dell'Amministrazione favorire la conoscenza alla cittadinanza dei propri atti.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti, comprese le pagine Web degli atti del Comune.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e di principi di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e all'art. 10 del Testo Unico n. 267/2000.

ARTICOLO 49

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA', ASSOCIAZIONI

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società, associazioni informano il Consiglio Comunale prima dell'adozione di atti da parte dell'organismo cui partecipano da cui possono derivare effetti sulla attività o sul bilancio del Comune.

2. Riferiscono almeno annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni, società ed associazioni cui partecipano in rappresentanza del Comune, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 50

NOMINA

1. E' istituito in Chiaravalle l'ufficio del Difensore Civico.
2. Apposita convenzione può prevedere l'istituzione di un difensore civico a livello intercomunale o della Provincia. In tal caso la nomina, nel rispetto dei principi del presente atto, le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza, le prerogative, l'indennità di funzione, il rimborso spese del difensore civico sono disciplinati dalla convenzione, così pure la ripartizione delle risorse finanziarie destinate all'ufficio del difensore civico.
3. Nel periodo di mesi tre decorrenti dalla data della sua elezione, il Consiglio Comunale può scegliere la soluzione del Difensore Civico a livello intercomunale, ponendo in essere gli atti necessari.
4. Ove l'opzione di cui al precedente comma risultasse impossibile, il Consiglio Comunale entro i successivi tre mesi procede alla elezione del Difensore Civico a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
6. Il Difensore Civico non può essere rieletto.
7. Il Difensore Civico prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ARTICOLO 51

REQUISITI, INCOMPATIBILITA', INELEGGIBILITA', DECADENZA

1. All'ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che per preparazione ed esperienza dia ampia garanzia di indipendenza, probità obiettiva di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;
 - c) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - d) i ministri di culto;
 - e) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Chi viene eletto alla funzione di Difensore Civico deve dimettersi da cariche politiche o sindacali eventualmente ricoperte.
4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità indicate nei commi precedenti. Può essere revocato per grave inadempienza dai doveri di ufficio con motivata deliberazione che ottenga il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.

ARTICOLO 52

PREROGATIVE

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le

istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente con il responsabile del servizio interessato la pratica entro i termini prefissati.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

5. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

ARTICOLO 53

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

ARTICOLO 54

INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE

1. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile pari ad un quarto di quella prevista per il Sindaco, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 55

LOCALI, MEZZI E PERSONALE

1. Le risorse finanziarie, il personale e le attrezzature tecniche dell'ufficio del Difensore Civico sono messe a disposizione dell'amministrazione Comunale con specifici provvedimenti della Giunta Municipale.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 56

FINANZA LOCALE

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici ritenuti indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi della progressività stabiliti dalla Costituzione, nonché tenendo conto della motivazione sociale della imposizione precisando, nel caso di nuove imposizioni, le finalità e l'utilizzo delle risorse derivanti da esse.

ARTICOLO 57

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE PER I TRIBUTI COMUNALI

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti e i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

ARTICOLO 58

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. Successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione o il piano delle risorse e degli obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi e il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello patrimoniale, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
6. La Giunta Comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite e agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

7. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini e agli organi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

ARTICOLO 59

DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività, salvo quelli destinati a funzioni sociali.

4. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un dipendente designato dal Sindaco.

5. Il dipendente incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 60

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

2. I nominativi dei revisori vengono proposti al Consiglio Comunale dalla conferenza dei capigruppo.

3. I componenti del collegio sono scelti ai sensi dell'art. 234, comma 2, del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune; possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di

partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

5. Il collegio dei revisori svolge le funzioni di cui all'art. 239 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare: collabora con il Consiglio Comunale nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, il controllo interno sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. A tal fine il collegio può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi dell'articolo successivo.

7. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

8. Oltre alle funzioni di cui al Testo Unico 267/2000 ed al presente articolo, all'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

ARTICOLO 61

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITA'

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è

costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ARTICOLO 62

INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e la dotazione organica sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi in ogni caso è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità e nel rispetto dei seguenti principi strutturali e organizzativi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
- b) conferimento degli incarichi di responsabilità degli uffici e dei servizi in base alla competenza professionale e in relazione ai programmi e agli obiettivi dell'Amministrazione;
- c) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegate nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 63

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale, dipendente dall'apposita Agenzia, è nominato dal

Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dalla contrattazione collettiva ai sensi del decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Egli, inoltre, esercita le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, nonché le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitegli dal Sindaco.

ARTICOLO 64

IL VICESEGRETARIO GENERALE

1. Il Comune di Chiaravalle ha un Vicesegretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il Vicesegretario è responsabile di un settore operativo interno all'ente.

ARTICOLO 65

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali, aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma

dell'Amministrazione.

5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi specifica, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, le attribuzioni e i compiti del Direttore Generale.

ARTICOLO 66

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, funzionari direttivi o dirigenti nominati dal Sindaco, sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono. A tal fine ad essi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni del Direttore Generale se nominato, ovvero del Segretario generale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi specifica, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto le attribuzioni e i compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento.

5. La valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, funzionari direttivi o dirigenti, è effettuata con le modalità stabilite dai regolamenti e dai contratti aziendali sulla base dello stato di attuazione degli obiettivi e in relazione all'efficacia, efficienza e grado di economicità dell'azione espletata.

ARTICOLO 67

INCARICHI DIRIGENZIALI, DIRETTIVI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dal Testo Unico n. 267/2000 e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può

autorizzare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni, o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può autorizzare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, il conferimento della titolarità di uffici e servizi a personale direttivo, dirigente ad alta specializzazione assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 68

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 69

MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche e alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere effettuata anche attraverso forme di collaborazione o in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune e aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta l'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 70

GESTIONE DEI SERVIZI E DI FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con altri enti pubblici e privati per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni e a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associati di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

TITOLO VIII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 71

OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 72

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

1. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
2. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.
3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui va presentato.
4. I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
5. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di

accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 73

CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi ai sensi della legge vigente.

ARTICOLO 74

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 75

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ai sensi della legge e del regolamento di attuazione.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede di ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o copia di essi.

3. Parimenti, sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Comunale o altra pubblica

amministrazione è tenuta a certificare.

ARTICOLO 76

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, i quali sono affissi all'Albo per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
2. Il messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

ARTICOLO 77

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni altro atto che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 78

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto e l'abrogazione totale dello stesso sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni, le modifiche o l'abrogazione totale sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di

quello precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

3. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dalla delibera di adozione dello Statuto o dalla sua ultima modifica.

ARTICOLO 79

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto e le norme integrative o modificative dello stesso, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, affissi all'Albo Pretorio del Comune ed inviati al Ministero dell'Interno.

2. Il presente Statuto e le norme integrative e modificative dello stesso, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla affissione all'Albo Pretorio dell'ente.